

Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci
del Circolo NAM..... APS
(modifica dello Statuto sociale)

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di 10, alle ore 20, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci del Circolo NAM, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifica dello Statuto: adeguamento alle nuove disposizioni del CTS attraverso comunicazione formale dell'ufficio RUNTS del territorio di *Lecco/Sondrio*

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il/la Presidente dell'Associazione, il sig. R. Caspani, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. M. Saltacornola

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 8 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo è stato obbligato a seguito di comunicazione ufficiale dell'ufficio RUNTS di *Lecco/Sondrio* ad indire l'Assemblea ordinaria e urgente dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono alle segnalazioni contenute nella comunicazione ricevuta dal circolo e dal comitato territoriale di Arci Lecco e Sondrio.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto –evidenziando le differenze e gli inserimenti delle nuove clausole e modifiche necessarie ai sensi della comunicazione dell'ufficio RUNTS.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, MODIFICATO L'ART. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28 e 31 e 32 ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, anche su delega al presidente Provinciale. Si sottolinea che la registrazione non comporta nessun onere economico per l'associazione in conformità a quanto dettato dal Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 e a seguito dell'imposizione delle modifiche ai sensi di legge. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI LECCO E SONDRIO.

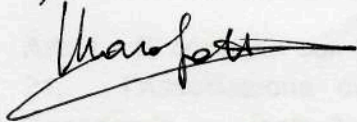
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il/la Presidente dichiara sciolta

l'Assemblea alle ore, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

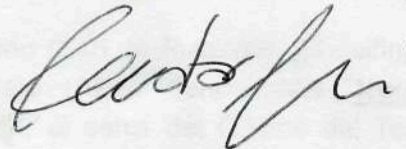
Il/la Segretario/a

MARA SOTTOCONOLA



Il/la Presidente

RENATO CASPANI



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

Num 1180 Serie 3 del
Esatte € ESENTI

L'ASSISTENTE
Giuliana Vanda





Allegato n. 1
All'atto reg. il
Num 1180 serie 3
10 NOV. 2022

STATUTO

"Nuova Accademia musicale Antonio Lamotta APS"

Costituzione - Denominazione - Sede.

Art. 1. E' costituita con Sede legale in Sondrio (SO), in Piazzetta Sindelfinger 21, l'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata **"Nuova Accademia musicale Antonio Lamotta APS"**, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni.

L'associazione **"Nuova Accademia musicale Antonio Lamotta APS"**, più avanti chiamata per brevità Associazione, è un Ente del Terzo Settore (ETS), non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Art. 2. L'Associazione è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, pacifista e apartitico, a carattere volontario e a democrazia partecipata. All'atto della costituzione la sede è stabilita in Sondrio, Piazzetta Sindelfinger 21. Con delibera del Consiglio Direttivo è possibile variare la sede legale e/o costituire altre sedi operative. Il trasferimento della Sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, ricreative, informative, turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia sociale, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del circolo. In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'Art. 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, l'Associazione si propone di agire in ambito culturale e musicale per la crescita culturale dei soci e del territorio, attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corsi, concerti, saggi musicali, seminari, masterclass. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'Art. 7 del medesimo decreto. L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni



mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 3. l) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,



e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire un apposito registro ove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Soci

Art. 5. Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'Art. 35 c. 1 CTS. Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi. In caso di soci minorenni gli stessi saranno rappresentati nei rapporti con l'associazione dall'esercente la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; non ammette la rivalutabilità e il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non ammette il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla

titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale acquisite dall'associazione.

Art. 6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata, in forma scritta per mezzo della compilazione dell'apposito modulo di richiesta di adesione, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio, o un suo delegato, deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare lo Statuto, le norme da esso richiamate, le delibere dell'Assemblea, l'eventuale Regolamento Interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì impegnarsi a versare la quota associativa. Si impegna ad aderire agli scopi statutari e a contribuire alla loro realizzazione, anche attraverso la partecipazione attiva, secondo le proprie attitudini e compatibilmente con la disponibilità di tempo, alla vita organizzativa dell'associazione.

Art. 7. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'aspirante socio specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato, di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno.

Art. 9. La qualità di socio si perde: - per decesso; - per recesso volontario senza oneri a carico del socio; - mancato pagamento della quota sociale; - per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o del Regolamento Interno; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità di socio nei casi sopra indicati è verbalizzata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 10. Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Segretario. È organismo di garanzia e controllo: il Collegio dei Sindaci revisori.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 11. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei Soci. L'Assemblea viene convocata dal consiglio direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal consiglio direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate tramite affissione, unitamente a qualsiasi mezzo con avviso di ricezione (es. posta elettronica con avviso di ricezione), a tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede delle convocazioni e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 12. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 13. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Vighe il principio del voto singolo ai sensi dell'Art. 2532 Comma 2 C.C. Non è consentita l'espressione del voto per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 14. Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità i Consiglieri non

hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo; - delibera il programma generale annuale di attività previste; - procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo; - delibera l'ammontare delle quote associative; - discute e approva gli eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; - decide sulle delibere del Consiglio Direttivo sottoposte a veto del Segretario ai sensi dell'art.21; - decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art.8; - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 16. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il Consiglio Direttivo

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 5 membri, eletti tra i soci dell'Assemblea; Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta tramite affissione, unitamente a qualsiasi mezzo con avviso di ricezione (es. posta elettronica con avviso di ricezione), almeno 8 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede delle convocazioni e l'ordine del giorno della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le



deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico: - elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca; - elegge tra i propri componenti il Segretario e lo revoca; - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; - predispone all'Assemblea il programma annuale di attività; - presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il preventivo per l'anno in corso e la quota associativa annuale; - conferisce procure generali e speciali; - instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, delle sue attività e degli organi sociali; - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; - delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 8.

Art. 20. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 21. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Segretario.

Il Segretario

Art. 22. Il Segretario gestisce l'amministrazione e la finanza dell'Associazione, provvede alla riscossione delle quote associative, controlla l'attuabilità dei progetti di spesa inerenti l'esercizio finanziario e la tenuta della contabilità. Cura la redazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo sulla base delle indicazioni e delle delibere assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati, al Segretario è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, effettuare bonifici e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente. Il Segretario può esercitare diritto di veto sulle delibere del Consiglio Direttivo inerenti la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, affidando la decisione definitiva all'Assemblea. Il veto è valido solo se esercitato in modo esplicito al momento della delibera del Consiglio e corredato da motivazione scritta entro i 5 giorni successivi. Il Segretario cura la verbalizzazione di quanto delibera il Consiglio e la tenuta dei Libri dell'Associazione.



Art. 23. Il/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.



Art. 24. I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/Ile soci/e che richiedano di consultarlo.

Art. 25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- ☐ potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ☐ ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS: la relazione delle attività, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il preventivo per l'anno in corso.

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: - quote associative; - contributi di associati e terzi; - contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - donazioni e lasciti testamentari; - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; - proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; - ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo. Gli utili delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da: - beni immobili e mobili; - azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; - donazioni, lasciti o successioni; - altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 15 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto a fini di utilità sociale ad altra organizzazione avente analoga attività/finalità previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai

sensi dell'art. 50 del CTS.

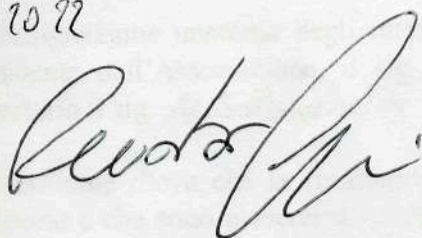
Il patrimonio devoluto non potrà essere, in alcun modo, distribuito tra i soci.

Norma finale

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Sondrio, 22/10/2022

Il Presidente



Il Segretario

